SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1658

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori MANFREDI, RIZZI, SAMBIN, DE RIGO, FALCIER, FAVARO, ZORZOLI, ASCIUTTI, DEL PENNINO, PONZO, BETTAMIO, PESSINA, NOVI, PIANETTA, SCOTTI, FABBRI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, TAROLLI, NOCCO e AGOGLIATI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2002

Modifica all'articolo 9 della Costituzione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600)

ONOREVOLI SENATORI. – La difesa dell'ambiente ha assunto un'importanza preminente nell'agenda nazionale ed internazionale ed è finalmente entrata nelle coscienze come una nuova categoria di diritti dell'uomo, ma questa realtà non è ancora riconosciuta nella Costituzione italiana.

A differenza di altri valori che normalmente la Costituzione traduce in princìpi, ossia in formulazioni giuridiche positive, l'ambiente non trova nell'ordinamento costituzionale italiano alcuna traduzione formale, nè possono ritenersi sufficienti le disposizioni, di cui agli articoli 2, 9 e 32, che prescrivono i princìpi costituzionali in materia di tutela di diritti fondamentali dell'uomo, di protezione del paesaggio e di diritto alla salute.

Ad oggi, non esistono nemmeno definizioni dell'ambiente nella legislazione ordinaria e la stessa legge istitutiva del Ministero dell'ambiente non ne ha offerto una nozione. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'ambiente è preso in considerazione in una dimensione urbanistico-territoriale, nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono individuate le funzioni ambientali conferite alle regioni e agli enti locali e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, riformula le attribuzioni del Ministero dell'ambiente.

Finora come ci si è regolati? Ogni volta che sono state affrontate le problematiche connesse all'ambiente, non ci si è richiamati agli articoli della Costituzione, ma si è definito l'ambiente come valore costituzionale. Da ciò la Corte costituzionale ha dedotto alcuni princìpi generali di riferimento della legislazione, riconoscendo l'emersione e l'esistenza di un valore costituzionale nell'esigenza di protezione dell'ambiente in collegamento con la centralità della persona umana, pur in mancanza di un'esplicita formulazione.

È giunto quindi il momento di onorare, con una specifica menzione nella Carta costituzionale, inserendo nel secondo comma dell'articolo 9, esplicitamente, la tutela dell'ambiente, un'esigenza che costituisce ormai indiscutibilmente un diritto/dovere di ciascun cittadino italiano.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Tutela l'ambiente, per la difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita e conserva e valorizza le risorse e il patrimonio naturale, storico e artistico della Nazione».